



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CODICE ETICO DI ATENEO

Art. 1 - Finalità

Il Codice Etico dell'Università degli Studi Sapienza, di seguito Codice, enuncia i valori fondamentali cui deve ispirarsi la comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l'assunzione dei doveri e responsabilità nei confronti dell'Istituzione. La comunità universitaria è composta da quanti partecipano al perseguimento delle finalità dell'Istituzione universitaria, in qualità di personale docente, tecnico-amministrativo e di studenti. Il Codice è finalizzato a far sì che la condotta del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti si conformi ai principi su cui si fonda la missione e l'attività dell'Ateneo e non sia condizionata da interessi estranei e contrari a quelli istituzionali.

In particolare, il Codice impegna tutti i membri della comunità accademica ad assumere comportamenti idonei a:

- a) realizzare e diffondere i valori fondamentali della legalità, della solidarietà e del rifiuto di ogni discriminazione;
- b) garantire il rispetto e l'applicazione dei principi generali contenuti nel Titolo I dello Statuto e, in particolare, dei principi di correttezza, imparzialità, tutela della libertà e dignità della persona, della libertà di insegnamento, di ricerca e di studio;
- c) sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri;
- d) sviluppare e incentivare la leale collaborazione, lo spirito di servizio e il senso di appartenenza alla comunità accademica;
- e) perseguire e garantire in ogni circostanza il rispetto del criterio del merito, tenendo presente, quando possibile, gli indicatori in uso nella comunità didattica scientifica internazionale.

La Sapienza riconosce, tutela e promuove i valori custoditi nella Costituzione della Repubblica italiana, specialmente per quanto attiene allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), alla libertà d'insegnamento (art. 33), al diritto per i capaci e meritevoli di



raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34), nonché nel Titolo I dello Statuto d'Ateneo.

Il presente Codice costituisce integrazione e specificazione dei principi enunciati dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" adottato con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000 e dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti, già approvata dal Senato Accademico. Le norme in esso contenute, inoltre, integrano la disciplina di Ateneo contenuta nel vigente "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing", nel vigente "Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali" e nel vigente "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato Pari Opportunità".

Il personale docente, il personale tecnico amministrativo e gli studenti sono impegnati al rispetto del presente Codice in relazione ai compiti istituzionali, alle responsabilità ed al ruolo rivestito sia individualmente sia nell'ambito degli Organi Collegiali dell'Ateneo e delle altre forme di aggregazione all'interno dell'Istituzione in via stabile o temporanea.

Art. 2 - Valori fondamentali e regole di comportamento

2.1 Discriminazioni

Tutti i membri della comunità accademica hanno diritto:

1. ad essere trattati con eguale rispetto e considerazione e a non essere discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età nonché il ruolo che occupano in ambito universitario;
2. ad essere valutati secondo criteri di merito e/o in relazione ad obiettivi predefiniti e, per quanto riguarda gli studenti, in relazione ai programmi di studio.

Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è trattata meno



favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga.

Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei principi elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei principi di cui al primo comma.

La Sapienza adotta strategie atte a contrastare comportamenti discriminatori o vessatori abituali e protratti nel tempo, posti in essere in occasioni di lavoro o di studio o di apprendimento o di valutazione da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata – anche se non gerarchica in senso stretto - o da altri colleghi o studenti, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale nei confronti di altri lavoratori o studenti, tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, di studio o di apprendimento ovvero idonei a comprometterne la salute, la professionalità, la serenità, o la dignità, o la piena e legittima fruizione ed accesso ai servizi istituzionali.

La Sapienza ripudia ogni forma di irragionevole pregiudizio, ogni molestia o fastidio adottati per uno dei motivi di cui al primo comma, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, nonché l'idea di superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro. E' compito dell'Università e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a tutelare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

2.2 – Abusi e molestie sessuali

Fermo restando quanto in particolare statuito dagli artt. 1 e 2 del Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali, la Sapienza non tollera abusi o fastidi di natura sessuale, in quanto lesivi della dignità umana ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.

L'abuso e le molestie sessuali sono definiti come richieste in qualsiasi forma di favori sessuali, proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una



persona, a prescindere dal suo sesso ed orientamento sessuale.
L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio sessuale.

2.3 - Correttezza

I destinatari del Codice sono tenuti a:

- a. improntare i rapporti con gli altri membri della comunità universitaria e con quanti abbiano contatti con l'Università a principi di lealtà e rispetto reciproco;
- b. adempiere in modo scrupoloso e corretto ai compiti didattici e di assistenza agli studenti o ai doveri di formazione e apprendimento dei saperi;
- c. non frapporre impedimenti o limitazioni ulteriori ed anzi semplificare per converso l'accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- d. utilizzare le strutture e le risorse umane, tecniche e finanziarie dell'Università per finalità che siano strettamente ed esclusivamente connesse all'esercizio delle attività istituzionali;
- e. non assumere comportamenti che si configurino come indebita utilizzazione della denominazione, del logo e dei simboli istituzionali della Sapienza;
- f. prestare piena collaborazione alle iniziative poste in essere dalla struttura di afferenza tese a migliorare la qualità dei servizi che essa è tenuta a erogare;
- g. non assumere comportamenti che possano risultare lesivi dell'immagine e del prestigio della Sapienza;
- h. non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti pubblici o privati, i cui interessi confliggano con quelli dell'Università e, con riguardo agli incarichi professionali, rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di incompatibilità;
- i. non svolgere attività professionale, eccetto il caso del patrocinio penale, in cui sia contro interessata la Sapienza;



l. rispettare le norme di funzionamento della Sapienza e delle sue strutture;

m. gli studenti si impegnano ad adempiere agli obblighi connessi con il loro stato, secondo le direttive a tal fine impartite dal Senato Accademico.

2.4 - Trasparenza ed imparzialità

I destinatari del Codice sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti d'interesse.

In particolare, ogni destinatario è tenuto a:

a. rendere note al responsabile della struttura di afferenza, affinché questi ne possa tenere conto nell'esercizio delle proprie funzioni, situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, riferibili alla propria persona;

b. rendere pubblica, nel caso in cui ci si candidi a cariche elettive, ovvero si sia nominati in cariche elettive, la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati;

c. astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo contraria al criterio generale di valutazione meritocratica, che costituisce valore fondante della Sapienza;

d. astenersi dalla partecipazione a processi deliberativi su persone come componente di organi dell'università che comportino conseguenze dirette o anche indirette nella sfera dei propri interessi privati;

e. aderire ai criteri di giudizio meritocratico, deliberati dagli Organi Collegiali della Sapienza, tenuto conto, quando esistenti, degli indicatori scientifici in uso nella comunità scientifica internazionale;

f. rifiutare donazioni, finanziamenti e altre utilità che possano costituire, anche indirettamente, violazione del principio di imparzialità;

g. astenersi dall'utilizzo di risorse universitarie a fini di utilità privata o di professione privata, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme;



h. astenersi dall'assunzione o dal promuovere l'assunzione nell'amministrazione universitaria, in qualsiasi forma e posizione, di persone che svolgono stabilmente attività professionale esterna a favore di chi ne ha disposto o può contribuire a disporre l'assunzione;

i. rispettare i diritti di proprietà intellettuale dell'Università in tutte le sue componenti.

2.5 - Libertà e dignità personale

I destinatari del presente Codice sono tenuti:

a) ad astenersi da ogni comportamento discriminatorio e/o che possa ledere l'onore e la reputazione di colleghi, collaboratori, studenti;

b) ad astenersi da ogni comportamento che possa configurare, per l'autorità della posizione ricoperta, un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti che ricadono nella responsabilità di altri soggetti, forzandone le decisioni al fine di trarne vantaggi personali;

c) ad astenersi da comportamenti che, seppure legittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo, nonché con le regole di condotta contenute nel presente codice etico;

d) a non subordinare il sostenimento e il superamento degli esami di profitto all'acquisto di uno o più libri da parte degli studenti.

2.6 - Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio

La Sapienza si impegna a favorire la libertà ed autonomia nella didattica, nella ricerca, nello studio e nell'apprendimento.

In particolare, i destinatari del presente Codice sono tenuti a:

a. favorire la libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della programmazione della struttura di appartenenza, astenendosi da ogni comportamento che possa costituire, anche indirettamente, un'indebita limitazione;

b. improntare il metodo di pubblicizzazione dei risultati dei propri studi e



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

ricerche al rispetto delle norme vigenti in materia di proprietà intellettuale, dando il dovuto rilievo ai risultati ottenuti da ricercatori e studiosi, studenti compresi;

c. rendere noto, in sede di pubblicazione di studi e ricerche, la fonte di eventuali finanziamenti e di supporto di strutture di cui ci si sia avvalsi;

d. non ostacolare pretestuosamente l'eventuale passaggio dei docenti e del personale tecnico-amministrativo da una struttura universitaria all'altra, nell'ambito dei criteri predefiniti e delle responsabilità dirigenziali;

e. astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi come limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio degli studenti, nel quadro degli ordinamenti didattici vigenti;

f. a non subordinare il sostenimento e il superamento degli esami di profitto all'acquisto di uno o più libri da parte degli studenti.

2.7 – Rispetto della riservatezza

Tutti i membri dell'università sono tenuti a:

a. rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'università detiene informazioni protette;

b. non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi accademici;

c. consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri di ufficio ed alle regole in materia di privacy.

Art. 3 – Valorizzazione del merito degli studenti

L'Università opera per la valorizzazione del merito di coloro che la frequentano in vista della loro formazione culturale e professionale. Essa richiede agli studenti comportamenti di cooperazione leale nei rapporti accademici, nei confronti sia dei docenti, sia dei compagni di studio.

In particolare costituiscono violazione dell'etica accademica da parte degli studenti:



- a. la mancanza di lealtà e correttezza, gli inganni e le scappatoie, la copiatura ed i falsi nelle prove di esame, nella partecipazione a esercitazioni e sperimentazioni e nella predisposizione di testi e tesi di laurea;
- b. la falsificazione di documenti certificanti la propria carriera accademica o la propria situazione reddituale;
- c. la competitività orientata al danno dei compagni e il rifiuto di onesta collaborazione nella ricerca e nello studio.

Art. 4 - Commissione Etica di Ateneo

Ai fini della divulgazione, del rispetto e dell'attuazione del presente Codice è istituita presso la Sapienza un'apposita Commissione Etica.

La Commissione Etica, designata dal Senato Accademico e nominata con decreto rettorale, sentito il Direttore Generale, è composta da due rappresentanti del personale docente, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e due rappresentanti degli studenti, con parità di genere. I rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo possono essere anche esterni all'Università.

La Commissione è presieduta da un Presidente, esterno all'Università, nominato dal Rettore.

I membri della Commissione Etica possono costituirsi in sottocommissioni, qualora ne emerga la necessità.

La Commissione Etica ha funzioni consultive, nonché di verifica in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente Codice e delle prassi interpretative.

La Commissione Etica di Ateneo, sulla base di specifiche segnalazioni, non anonime, provenienti dai componenti della comunità accademica tutta e/o da terzi direttamente interessati, accerta il rispetto delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice. Essa, ai fini delle proprie attività,



può richiedere atti e documenti agli uffici centrali ed alle strutture decentrate dell'Ateneo.

Qualora la Commissione ritenga che vi siano profili rilevanti dal punto di vista della violazione di principi del Codice Etico tali da non integrare anche gli estremi di provvedimenti disciplinari ne dà comunicazione al Rettore affinché sottoponga la questione al Senato Accademico che dovrà pronunciarsi a norma dello Statuto.

Nel caso che, dagli esiti delle attività di verifica, emergano fatti che possano avere rilevanza sul piano disciplinare, il Presidente della Commissione ne dà immediata comunicazione alle competenti strutture universitarie ai fini dell'eventuale avvio del procedimento.

Art. 5 – Comitato di garanzia

E' istituito un Comitato di garanzia, composto da tre membri nominati dal Senato Accademico e non in servizio presso La Sapienza, cui demandare pareri sui casi di conflitto di interesse.

Quando ricorrano dubbi relativi all'ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 2.3, lettera c. ed l. chiunque abbia interesse segnala il caso al Comitato di garanzia le cui risultanze sono trasmesse al Senato Accademico per le deliberazioni in merito.

Art. 6 - Divulgazione ed attuazione del Codice

L'Università assicura la più ampia comunicazione e diffusione del presente Codice, promuovendo iniziative per la sua piena e concreta divulgazione, conoscenza ed attuazione da parte dei componenti la comunità accademica.

Il presente Codice Etico è pubblicato sul sito internet di ateneo alla pagina web

www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale